

N. R.G. 591/2017



TRIBUNALE di MANTOVA

SEZIONE LAVORO

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **591/2017** promossa da:

con il patrocinio dell'avv. GUARISO ALBERTO e dell'avv. NERI LIVIO, con elezione di domicilio in VIALE REGINA MARGHERITA 30 20122 MILANO, presso il difensore avv. GUARISO ALBERTO

RICORRENTI

contro

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. SAVONA EUGENIA, elettivamente domiciliato in VIALE FIUME 3/5 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. SAVONA EUGENIA

RESISTENTE

Il Giudice dott.ssa Silvia Fraccalvieri,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.03.2018,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 16.11.2017, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno esposto:

- 1) di essere cittadino marocchino; di essere titolare di un permesso unico lavoro per lavoro subordinato (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte); di essere padre della minore ,
nata il 14.5.2016; che l'ISEE familiare relativo all'anno 2016 era pari ad euro 10.686,59 (cfr. attestazione ISEE *sub* doc. 4 del fascicolo di parte); di avere presentato, in data 7.12.2016, domanda *on-line* di assegno di natalità n. 643287 (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte); che, con comunicazione dell'8.12.2016, l'INPS comunicava il rigetto della domanda, poiché l'esponente "*non risulta in possesso di utile titolo di soggiorno*" (cfr. provvedimento di rigetto *sub* doc. 6 del fascicolo di parte);
- 2) di essere cittadino marocchino; di essere titolare di un permesso unico lavoro per lavoro subordinato; di avere presentato, in data 19.4.2017, istanza per ottenere il permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti (cfr. ricevuta *sub* doc. 8), che gli è stato



recentemente rilasciato; di essere padre del minore nato il 29.8.2016; che il suo ISEE familiare nel 2016 era pari ad euro 6.752,94 (cfr. attestazione ISEE *sub* doc. 10); di avere presentato, in data 28.11.2016, la domanda *online* di assegno di natalità n. 630783 (cfr. doc. 11); che l'INPS, con comunicazione del 29.11.2016, rigettava la domanda, poiché l'esponente "*non risulta in possesso di utile titolo di soggiorno*" (cfr. provvedimento di rigetto *sub* doc. 12);

3) di essere cittadina marocchina, titolare di un permesso unico lavoro per lavoro subordinato (cfr. permesso di soggiorno della ricorrente *sub* doc. 13); di essere madre della minore nata il 3.2.2016; che l'ISEE familiare per l'anno 2016 era pari ad euro 3.778,12 (cfr. attestazione ISEE *sub* doc. 14); di avere presentato, il 29.4.2016, la domanda *on-line* di assegno di natalità n. 409835 (cfr. doc. 15); che, con comunicazione del 7.5.2016, l'INPS rigettava la domanda, poiché l'esponente "*non risulta in possesso di utile titolo di soggiorno*" (cfr. doc. 16);

4) di essere cittadina ucraina, titolare di un permesso unico lavoro per lavoro subordinato (cfr. permesso di soggiorno della ricorrente *sub* doc. 17); di essere madre del minore , nato il 13.4.2016; che l'ISEE familiare per l'anno 2016 era pari a euro 0,00 (cfr. attestazione ISEE *sub* doc. 18); di avere presentato, in data 6.9.2016, la domanda *on-line* di assegno di natalità n. 525076 (cfr. doc. 19); che, con comunicazione del 7.9.2016, l'INPS rigettava la domanda, poiché l'esponente "*non risulta in possesso di utile titolo di soggiorno*" (cfr. doc. 20);

5) : di essere cittadino indiano, titolare di un permesso unico lavoro per lavoro subordinato (cfr. permesso di soggiorno del ricorrente *sub* doc. 21); di essere padre del minore nato il 27.7.2016; che l'ISEE familiare per l'anno 2016 era pari a euro 1.632,16 (cfr. attestazione ISEE *sub* doc. 23); di avere presentato, in data 3.12.2016, la domanda *on-line* di assegno di natalità n. 639347 (cfr. doc. 24); che, con comunicazione del 4.12.2016, l'INPS rigettava la domanda, poiché l'esponente "*non risulta in possesso di utile titolo di soggiorno*" (cfr. doc. 25);

6) di essere cittadino marocchino, titolare di un permesso unico lavoro per lavoro subordinato (cfr. doc. 29); di avere presentato, in data 17.6.2017, un'istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (cfr. ricevuta *sub* doc. 26); di essere padre del minore nato il 1.10.2015; che l'ISEE familiare per l'anno 2016 era pari a euro 2.800,33 (cfr. attestazione ISEE *sub* doc. 27); di avere presentato, in data 26.10.2015, domanda *online* di assegno di natalità n. 182422 (cfr. doc. 28); che, con comunicazione del 21.4.2016, l'INPS rigettava la domanda, poiché l'esponente "*non risulta in possesso di utile titolo di soggiorno*" (cfr. doc. 30);

7) di essere cittadino serbo, titolare di un permesso unico lavoro per lavoro subordinato (cfr. permesso di soggiorno *sub* doc. 31); di essere padre del minore



nato il 21.7.2016; che l'ISEE familiare per l'anno 2016 era pari ad euro 653,73 (cfr. attestazione ISEE *sub* doc. 32); di avere presentato, in data 17.9.2016, domanda *online* di assegno di natalità n. 539798 (cfr. doc. 33); che, con comunicazione del 20.9.2016, l'INPS rigettava la domanda, poiché l'esponente "*non risulta in possesso di utile titolo di soggiorno*" (cfr. doc. 34).

Tanto premesso, i ricorrenti hanno dedotto: a) la violazione dell'art. 12 della direttiva *self executing* n. 2011/1998, contenente la clausola di parità di trattamento e non discriminazione in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio di uno Stato membro; b) la discriminatorietà del diniego opposto dall'INPS, con riferimento alla prestazione di cui all'art. 1, comma 125, L. 190/2014 (c.d. *bonus bebè*), ai sensi dell'art. 43 TU immigrazione, poiché il rifiuto di fornire accesso alla prestazione allo straniero regolarmente soggiornante in Italia, in quanto non titolare di un permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti, integra un atto di discriminazione.

Pertanto, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla CGUE, ex art. 267 TFUE, per l'esame della questione inerente il prospettato contrasto tra l'art. 1, comma 125, L. 190/14 e l'art. 12 direttiva 2011/98, di: "*a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS consistente nell'aver negato ai ricorrenti l'assegno di natalità di cui all'art. 1 comma 125 L. 190/2014 in relazione alla nascita dei figli indicati in narrativa; b) ordinare all'INPS di cessare immediatamente la condotta discriminatoria di cui sopra e conseguentemente di riconoscere ai ricorrenti, in quanto titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, il diritto all'assegno di natalità alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani; c) condannare l'INPS a pagare ai ricorrenti il predetto assegno e pertanto le seguenti somme: - al sig. EL HIMER euro 960,00 - al sig. MSIMER, euro 2.080,00 - alla sig.ra EN NAJDY, euro 3.520,00 - alla sig.ra FINK euro 2.400,00, - al sig. SINGH euro 1.920,00, - al sig. EL FETOUAKI, euro 4.160,00 - al sig. BAJRAMOVIC JAKUPOVIC euro 2.720,00, come maturate al novembre 2017, oltre alle ulteriori somme mensili dovute per il medesimo titolo, sino a quando ne permangano i requisiti previsti anche per i cittadini italiani; d) adottare, ai sensi dell'art. 28, comma 5, D.lgs. 150/2011, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'ufficio, ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile ad evitare il reiterarsi della discriminazione; e) condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari".*

Si è costituito in giudizio INPS, contestando la domanda e chiedendone la reiezione.

In particolare, parte resistente ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità dell'esercizio dell'azione ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 150/2011, avendo l'Istituto dato attuazione alla norma di legge (che prevede il riconoscimento dell'assegno di natalità a favore dei cittadini di Stati



extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia ed in possesso di un reddito ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui), non essendo i ricorrenti in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ma di permessi di soggiorno per motivi di lavoro, e non potendosi, pertanto, configurare alcuna condotta discriminatoria da parte dell'Istituto.

Nel merito, l'Istituto resistente ha eccepito: a) che l'assegno di natalità non costituisce una prestazione di sicurezza sociale, bensì una prestazione assistenziale, accessoria ed eventuale, integrativa di sostegno ad un livello reddituale già sussistente, disciplinata dalla direttiva 2003/109 e non già dalla direttiva 2011/98; b) in ogni caso, la natura non autoesecutiva della direttiva 2011/98; c) la compatibilità della normativa interna, che richiede, per l'accesso al beneficio, il possesso del permesso di soggiorno per lungosoggiornanti, con la normativa comunitaria.

La causa, istruita sulle produzioni documentali delle parti, è stata discussa e trattenuta in riserva all'udienza del 9.03.2018.

Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.

Preliminarmente, si rileva che la presente azione civile contro la discriminazione, ex artt. 28 D.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 e 44 D.lgs. 286/1998, ha ad oggetto l'accertamento della discriminazione (la sua cessazione e la rimozione dei suoi effetti) con riferimento al diniego, opposto dall'INPS, di concedere ai ricorrenti l'assegno di natalità, per mancanza del permesso di soggiorno di lungo periodo UE.

A tal proposito, si rammenta che l'art. 1, comma 125, L. 190/2014 prevede che: *“Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.”*



L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato”.

Dunque, nel caso di cittadini extracomunitari, l'art. 1, comma 125, L. 190/2014 richiede il possesso della carta di soggiorno, oggi permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, con la conseguenza che, a norma della predetta disposizione, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro non costituisce titolo idoneo per la concessione del beneficio.

Ciò posto, nella fattispecie, è documentale che i ricorrenti siano cittadini marocchini

, ucraini
indiani e serbi residenti nei Comuni di Bagnolo San Vito, Sermide, Guidizzolo, San Giorgio di Mantova, Suzzara, Mantova, Poggio Rusco, titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, genitori di bambini nati negli anni 2015/2016, con ISEE familiari inferiori ai 25.000,00 euro.

È, altresì, documentale che gli stessi abbiano presentato la domanda *on line* di concessione dell'assegno di natalità, nei termini indicati nella suindicata esposizione in fatto; istanza respinta dall'INPS.

Ciò posto, nella fattispecie, l'unica questione controversa concerne la natura discriminatoria o meno del diniego opposto dall'INPS, fondato sul difetto del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo UE, richiesto dalla normativa succitata.

Non sussiste, infatti, contestazione con riferimento agli altri requisiti normativamente previsti (per esempio, con riferimento ai limiti reddituali e di tempo), atteso che, sia in sede amministrativa, che nella memoria di costituzione, l'Istituto resistente ha eccepito esclusivamente il profilo della mancanza, in capo ai ricorrenti, del permesso di lungo soggiornanti.

Tanto premesso, ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, anche di questo Tribunale, formatasi sulle medesime questioni giuridiche oggetto della presente controversia, che ha concluso per l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, qualificando la condotta dell'INPS come oggettivamente discriminatoria (quindi, a prescindere dall'intento dell'Istituto) e disapplicando la norma interna in contrasto con l'art. 12 della direttiva 2011/98, autoesecutiva, in quanto contenente disposizioni sufficientemente chiare, precise ed incondizionate, potendosi qualificare, alla luce della predetta norma, l'assegno di natalità quale



prestazione di sicurezza sociale (si vedano sul punto, gli ampi precedenti giurisprudenziali richiamati da parte resistente e prodotti con la memoria di costituzione – doc. n. 36 del fascicolo di parte - ed in sede di discussione orale).

Tale orientamento è stato, da ultimo, condivisibilmente espresso, oltre che dall'intestato Tribunale, est. dott.ssa Gerola, con l'ordinanza n. 854/2017 del 24.05.2017, anche dalla Corte d'Appello di Brescia, *ex multis*, con la sentenza n. 95/2018 del 6.03.2018 (est. dott.ssa Nuovo), che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:

“Le eccezioni preliminari di inammissibilità non possono essere accolte, perché lo stesso art. 44 d.lgs. 286/1998 consente l'esercizio dell'azione civile contro la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, affinché il giudice mediante un provvedimento ordini la cessazione del comportamento pregiudizievole. Pertanto, il ricorso è sempre ammissibile quando la parte lamenta una discriminazione per i motivi previsti dalla norma. Nel caso di specie i ricorrenti sono legittimati ad agire con l'azione dell'art. 44 in quanto denunciano un comportamento discriminatorio tenuto da parte dell'istituzione pubblica (Inps) per motivi riguardanti la loro nazionalità (rispettivamente Nigeria, per i primi due, Egitto e Bolivia).

(...) Con riguardo al contrasto tra la norma interna e quella di diritto europeo secondo l'Inps non si dovrebbe procedere direttamente a disapplicare la norma nazionale, ma a sollevare la questione davanti alla Corte Costituzionale per violazione dell'art. 117 c. 1 Costituzione.

Ritiene questa Corte che, trattandosi di una norma self executing, direttamente applicabile ai rapporti verticali, non è necessario sollevare la questione di costituzionalità.

A conferma di ciò vi è una recente ordinanza (n. 95/2017) della Corte Costituzionale con cui dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.lgs. 151/2001 per non essersi il giudice posto il problema dell'applicabilità della disciplina contenuta nell'art. 12 della dir. 2011/98/UE, che attraverso il richiamo all'art. 3 par. 1 lett. b) riconosce lo stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro per quanto riguarda i settori della sicurezza sociale come definiti dal reg. 883/2004.

Inoltre, la stessa giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia sostiene che in virtù del principio del primato del diritto europeo su quello nazionale eventualmente in contrasto, il giudice nazionale dovrà procedere a disapplicare la disciplina interna, senza procedere con un rinvio pregiudiziale (sent. 19.01.2010, Kiicükdeveci, C-555/07).

Infine, di recente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 21.6.2017, Kerly Del Rosario Martinez Silvia, C-449/16) si è espressa positivamente sul fatto se la prestazione, diversa ma simile, prevista dall'art. 65 l. 448/1998 (ossia, l'assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli subordinato al possesso del permesso di soggiorno di lunga durata o permanente)



rientra nella nozione di “prestazione familiare” di cui all’art. 3 par. 1 lett. j) reg. 883/2004. Invero, la Corte ha sostenuto che costituisce prestazione di sicurezza sociale, destinate a compensare i carichi familiari, le prestazioni attribuite automaticamente alle famiglie in base a criteri oggettivi, attinenti le loro dimensioni, il loro reddito e le loro risorse personali, prescindono da una valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali. L’espressione “compensare i carichi familiari” fa riferimento a un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli.

Nel caso di specie il bonus bebè è versato a beneficiari che ne fanno richiesta quando soddisfano i requisiti di reddito e di tempo previsti dall’art. 1 c. 125 l. 190/2014. Essa viene concessa a prescindere da una valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente, ma sulla base di una situazione disciplinata per legge. Inoltre, il bonus bebè consiste in una somma di denaro versata mensilmente per la durata di tre anni di età del minore destinata a compensare i carichi familiari.

Sempre nella stessa decisione la Corte di Giustizia si esprime sul quesito se l’art. 12 par. 1 lett. e) dir. 2011/98/UE contrasta con la normativa italiana che sottopone la concessione della prestazione al possesso del permesso di soggiorno di lunga durata. La risposta anche in questo caso è stata positiva, in quanto lo Stato italiano non ha espressamente enunciato alla possibilità di avvalersi dell’art. 12 par. 2 lett. b) dir. 2011/98.

Pure nel caso di specie la normativa non afferma espressamente di voler derogare al principio di parità di trattamento.

Dunque, come già affermato da questa Corte: “L’art. 12 della direttiva 2011/98/UE non è stato recepito nel nostro ordinamento ma non vi è dubbio, per quanto si vedrà, che si tratta di una direttiva con efficacia diretta in quanto il precetto è sufficientemente preciso, incondizionato, in quanto lo Stato non deve svolgere alcuna attività per applicarlo, e riguarda rapporti di efficacia verticale.

In materia, contrariamente a quanto sostenuto dall’ente previdenziale, la direttiva ha efficacia diretta ed è quindi “autoesecutiva”, nel senso che trova ingresso nell’ordinamento interno senza necessità di alcuna norma di recepimento: la stessa nella gerarchia delle fonti normative si pone al di sopra della legislazione nazionale, la quale, se contrastante, va pertanto direttamente disapplicata.

Inoltre, essendo chiaro il significato della norma comunitaria, neppure vi è motivo per un rinvio alla Corte di Giustizia.

Va poi osservato che, in ogni caso, se l’applicazione della norma in esame pone lo straniero lavoratore in una situazione di svantaggio rispetto al cittadino italiano lavoratore (come



pacificamente nel caso di specie), si realizza una discriminazione oggettiva (per la cui configurabilità non è necessaria alcuna volontà diretta a porla in essere), con ogni conseguenza in tema di ammissibilità della relativa azione speciale.

Per quanto riguarda la questione della attribuibilità all'Inps di una condotta discriminatoria per aver omesso di applicare direttamente la normativa comunitaria, prevalente su quella interna incompatibile, questa Corte, come ricordato dall'Inps, ha già avuto modo di rilevare come si tratti di questione delicata che va valutata caso per caso, tenendo conto anche del contesto che ha interessato l'azione dell'ente previdenziale (cfr. sent. n.172/2015, dep. il 9-6-2015).

Tuttavia, deve osservarsi che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni. In tema merita citare, per tutte, la pronuncia CGE 103/88, F.lli Costanzo.

L'Inps, dunque, aveva l'obbligo di disapplicare la norma interna, creando tale disposizione una situazione di disparità di trattamento ai danni dei ricorrenti, se in contrasto con la direttiva di cui si è trattato sino ad ora.

Non può quindi negarsi, come accertato dal Tribunale, che l'ente previdenziale (omettendo di disapplicare la norma interna nel caso di specie) abbia tenuto una condotta oggettivamente discriminatoria ai danni dei ricorrenti, a prescindere dal relativo intento. Nel merito, infatti, la Direttiva invocata stabilisce «una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare a fini lavorativi nel territorio di uno Stato membro, al fine di semplificare le procedure di ingresso e di agevolare il controllo del loro status» (art. 1, paragrafo 1); inoltre, stabilisce «un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, a prescindere dalle finalità dell'ingresso iniziale nel territorio dello Stato membro in questione, sulla base della parità di trattamento rispetto ai cittadini di quello Stato membro» (art. 1, paragrafo 2).

L'art. 12, che si occupa del diritto alla parità di trattamento, prevede che:

«1. I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:

a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;



- c) l'istruzione e la formazione professionale;*
- d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;*
- e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004;*
- f) le agevolazioni fiscali, purché il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato;*
- g) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio, conformemente al diritto nazionale, fatta salva la libertà contrattuale conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale;*
- h) i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego.*

2. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento:

- a) in ordine al paragrafo 1, lettera c):*
 - i) restringendone l'applicazione ai lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa e sono registrati come disoccupati;*
 - ii) escludendo i lavoratori di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio nazionale ai sensi della direttiva 2004/114/CE;*
 - iii) escludendo le borse di studio e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altri tipi di borse e prestiti;*
 - iv) stabilendo requisiti specifici, tra cui il possesso di conoscenze linguistiche e il pagamento di tasse scolastiche, conformemente al diritto nazionale, per quanto riguarda l'accesso all'università e all'istruzione post-secondaria, nonché alla formazione professionale che non sia direttamente collegata all'attività lavorativa specifica;*
- b) limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati.*

Inoltre, gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto;

- c) in ordine al paragrafo 1, lettera f), per quanto concerne le agevolazioni fiscali, limitando l'applicazione ai casi in cui i familiari del lavoratore di un paese terzo per i quali si chiedono le agevolazioni abbiano il domicilio o la residenza abituale nel territorio dello Stato membro interessato».*



(...) Ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, la Direttiva si applica solo ai cittadini di paesi terzi «che chiedono di soggiornare in uno Stato membro a fini lavorativi» o ai cittadini di paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, «ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002», circostanza questa non negata dall'INPS.

Sotto il profilo oggettivo, la prestazione richiesta, sebbene assistenziale secondo una distinzione propria dell'ordinamento italiano, ricade nel settore della sicurezza sociale oggetto del regolamento comunitario richiamato dalla direttiva, perché è diretta a tutelare economicamente la maternità e paternità, in modo continuativo fino al compimento dei tre anni di età del bambino, ed è corrisposta in modo automatico e non discrezionale laddove sussistano i requisiti di reddito prescritti.

Infatti, il Regolamento (CE) 29/04/2004 n. 883, all'art. 3, che si occupa dell'ambito d'applicazione *ratione materiae*, prevede:

«1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

- a) le prestazioni di malattia;
- b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;
- c) le prestazioni d'invalidità;
- d) le prestazioni di vecchiaia;
- e) le prestazioni per i superstiti;
- f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;
- g) gli assegni in caso di morte;
- h) le prestazioni di disoccupazione;
- i) le prestazioni di pensionamento anticipato;
- j) le prestazioni familiari.

2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato XI, il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore.

3. Il presente regolamento si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all'articolo 70.

4. Tuttavia, le disposizioni del titolo III del presente regolamento non pregiudicano le disposizioni legislative degli Stati membri relative agli obblighi dell'armatore.

5. Il presente regolamento non si applica:

- a) all'assistenza sociale e medica;



b) alle prestazioni per le quali uno Stato membro si assume la responsabilità per i danni alle persone e prevede un indennizzo, quali quelle a favore delle vittime di guerra e di azioni militari o delle loro conseguenze, le vittime di reato, di omicidio o di atti terroristici, le vittime di danni causati da agenti dello Stato membro nell'esercizio delle loro funzioni, o le persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza».

Non può dunque negarsi che l'assegno di natalità rientri nell'art. 3 lett. b) e non soffra eccezioni.

Pertanto, sussistono i presupposti per applicare la direttiva al caso di specie in quanto il ricorrente, stabilmente residente in Italia dal 1998, è tra i soggetti individuati dall'art. 3 par. 1 lett. b) dir. 2011/98/UE essendo titolare di una "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione" che gli consente di svolgere attività lavorativa (dal 5.9.2012 è titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di operaio come da documentazione depositata) e l'assegno di natalità rientra tra le prestazioni familiari di cui all'art. 3 reg. 883/2004 in quanto destinato a sostenere i redditi delle famiglie e ad incentivare la natalità (per dirlo con la Corte di Giustizia per compensare i carichi familiari diretto ad alleviare l'obbligo di mantenimento dei figli).

Con riguardo ai requisiti reddituali i ricorrenti hanno depositato l'attestazione ISEE dalla quale risulta provato il requisito di reddito, circostanza neppure contestata dall'ente previdenziale che, in sede amministrativa, non aveva contestato la sussistenza dei presupposti di legge per l'erogazione dell'assegno di natalità, salvo sotto il profilo della mancanza del possesso del permesso di soggiorno di lunga durata.

Come già affermato dal primo giudice, la mancata erogazione dell'assegno di natalità ha, dunque, carattere oggettivamente discriminatorio alla stregua della normativa comunitaria." (cit. Corte d'Appello di Brescia, sent. n. 95/2018).

Dall'adesione al predetto orientamento, discende l'accoglimento del ricorso, dovendosi dichiarare il carattere oggettivamente discriminatorio del diniego opposto dall'INPS in relazione alle istanze di concessione dell'assegno di natalità avanzate dai ricorrenti.

Pertanto, al fine di rimuovere gli effetti di tale comportamento, va ordinato all'INPS di cessare la condotta discriminatoria, con condanna al pagamento, a favore dei ricorrenti, delle somme indicate in dispositivo, maturate sino al novembre 2017 (in quanto non specificamente contestate nel loro ammontare), oltre alle ulteriori somme maturate e maturande fino al compimento dei tre anni di vita dei minori, con interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Spese



